

ATTO N. 1046 /BIS

**Relazione della II Commissione Consiliare
Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore per la maggioranza Maurizio Donati

Relatore per la minoranza Vice Presidente Enrico Germini Melasecche

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27
comma 3 del Regolamento Interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 14 Marzo 2002


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 15 Marzo 2002



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 Marzo u.s. ha esaminato l'atto in oggetto esprimendo sullo stesso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto suddetto alla prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Regolamento Interno, si comunica che la relazioni saranno svolte, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Maurizio Donati e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Germini Melasecche.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1745 del 27.12.2001, concernente: "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche", depositato al Consiglio regionale il 18.01.2002 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 22.01.2002 (ATTO N. 1046);

VISTI il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento Interno per la maggioranza dal Consigliere Maurizio Donati e per la minoranza dal Consigliere Enrico Germini Melasecche (ATTO N. 1046/BIS);

VISTO il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

VISTO il D.Lgs. 12 Luglio 1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;


VISTA la legge regionale 16 Aprile 1984 n. 20;

VISTA la legge regionale 2 Marzo 1999 n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1

(Rilascio di licenze)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza.

Art. 2

(Norme regolamentari)

1. Le province adottano norme regolamentari contenenti criteri e modalità per il rilascio delle licenze di attingimento, nell'ambito

TESTO APPROVATO DALLA
II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1


(Rilascio di licenze)

1. IDEM

Art. 2

(Norme regolamentari)

1. Le Province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che



degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente l'uso razionale del consumo delle acque e l'introduzione di sistemi irrigui a basso impatto ambientale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile nei territori interessati.

devono prevedere prioritariamente, nell'ambito del quinquennio, l'uso razionale delle acque e l'introduzione di varietà a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui più efficienti ed a basso impatto ambientale, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati.

2. Nel corso del terzo anno la Giunta regionale procede alla verifica della applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente.